

Tabella riassuntiva delle modifiche rispetto alla legge in vigore

Disegno 13:

Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10)

| Legge in vigore | Progetto preliminare messo in consultazione |
|--|---|
| <p>Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione</p> <p>¹ Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento:</p> <p>a. il limite di spesa per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. i contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 53,2. contributi di cui all'articolo 56 per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori,3. i contributi di cui all'articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione; <p>a^{bis}. il limite di spesa per le indennità da versare alla SUFFP secondo l'articolo 48 capoverso 2;</p> | <p><i>Art. 59 cpv. 1 lett. a et a^{ter}</i></p> <p>¹ Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento:</p> <p>a. il limite di spesa per i contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 53;</p> <p>a^{bis}. ...</p> <p>a^{ter}. il limite di spesa per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. i contributi di cui all'articolo 56 per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori,2. i contributi di cui all'articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione; |

Art. 69 Commissione federale della formazione professionale

¹ Il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale.

² La Commissione è composta di al massimo 15 rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del mondo del lavoro e delle cerchie scientifiche. I Cantoni possono proporre tre membri.

³ La Commissione è presieduta dal segretario di Stato della SEFRI.

⁴ La SEFRI gestisce la segreteria.

Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale

¹ La Commissione federale della formazione professionale svolge i seguenti compiti:

- a. fornisce consulenza alle autorità federali su questioni generali in materia di formazione professionale, su questioni relative allo sviluppo e al coordinamento nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione;
- b. valuta i progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l'articolo 54, le richieste di sussidi per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l'articolo 55 e le richieste di sostegno nel settore della formazione professionale secondo l'articolo 56 nonché la ricerca, gli studi, i progetti pilota e la prestazione di servizi nel settore della formazione professionale e della formazione professionale continua secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera b.

² La Commissione può, di propria iniziativa, presentare proposte e sottoporre alle autorità che concedono i sussidi raccomandazioni relative ai progetti da valutare.

Art. 71 Commissione federale di maturità professionale

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di maturità professionale. La Commissione è organo consultivo per le questioni inerenti alla maturità professionale, in particolare per quelle relative al riconoscimento delle procedure di qualificazione.

Art. 69 à 71

Abrogati

Disegno 14:

Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF, RS 414.110)

| Legge in vigore | Progetto preliminare messo in consultazione |
|--|--|
| <p>Art. 2 Scopo</p> <p>¹ I PF e gli istituti di ricerca devono:</p> <ol style="list-style-type: none">formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente;dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche;incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche;fornire servizi di carattere scientifico e tecnico;curare le pubbliche relazioni;valorizzare i risultati delle loro ricerche. <p>² Essi tengono conto dei bisogni del Paese.</p> <p>³ Essi adempiono i loro compiti ad un livello internazionalmente riconosciuto e si curano di favorire la cooperazione internazionale.</p> <p>⁴ Il rispetto della dignità umana, la responsabilità rispetto alle basi esistenziali dell'uomo e all'ambiente nonché la valutazione delle ripercussioni tecnologiche improntano l'insegnamento e la ricerca.</p> | <p><i>Art. 2 titolo nonché cpv. 3^{bis} e 3^{ter}</i></p> <p>Art. 2 Compiti dei PF e degli istituti di ricerca</p> <p>^{3bis} Negli ambiti di cui al capoverso 1 il Consiglio federale può delegare loro ulteriori compiti; per tali compiti i PF e gli istituti di ricerca ricevono un compenso o possono riscuotere tasse.</p> <p>^{3ter} Essi emanano le decisioni necessarie all'adempimento dei compiti.</p> |
| | <p><i>Art. 17, cpv. 2, 6 et 7, terzo periodo</i> <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p> |

| | |
|--|--|
| <p>Art. 25a Limitazione del diritto di voto e ricusazione</p> <p>¹ Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri di cui all'articolo 24 capoversi 1 lettere c e d nonché 3 non hanno diritto di voto in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla ripartizione dei mezzi finanziari della Confederazione; b. alle proposte di nomina dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca; c. alla nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e ad altre decisioni su questioni relative alla Commissione di ricorso dei PF. | <p><i>Art. 25a, cpv. 1, lett. c</i></p> <p>¹ Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri di cui all'articolo 24 capoversi 1 lettere c e d nonché 3 non hanno diritto di voto in merito:</p> <p>c. <i>Abrogato</i></p> |
| <p>Art. 34d Tasse</p> <p>¹ I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse per le loro prestazioni.</p> <p>² Le montant des taxes d'études pour les étudiants suisses et les étudiants étrangers domiciliés en Suisse doit être socialement supportable.</p> <p>^{2bis} Pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse pour y étudier ou qui ne sont pas domiciliés en Suisse, des taxes d'études plus élevées peuvent être fixées; celles-ci ne peuvent toutefois pas être supérieures au triple du montant des taxes d'études visé à l'al. 2.</p> <p>³ Le Conseil des EPF édicte l'ordonnance sur les taxes du domaine des EPF. Lorsqu'il fixe des taxes plus élevées, il peut édicter des dispositions transitoires pour prévenir des cas de rigueur concernant les étudiants déjà immatriculés.</p> <p>⁴ Les EPF et les établissements de recherche fournissent leurs prestations au prix du marché.</p> | <p><i>Art. 34d, cpv. 5</i></p> <p>⁵ I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse per le prestazioni da loro fornite per adempiere i compiti supplementari delegati dal Consiglio federale di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} purché non ricevano già appositi compensi. Il Consiglio federale stabilisce le tasse per tali prestazioni.</p> |
| <p>Art. 37a Commissione di ricorso dei PF</p> <p>¹ Il Consiglio federale nomina i sette membri della Commissione di ricorso dei PF. Almeno quattro di questi membri devono far parte del settore dei PF.</p> | <p><i>Art. 37a, cpv. 1, secondo periodo</i></p> <p>¹ ... Almeno quattro di questi membri non possono far parte del settore dei PF.</p> |

Disegno 15:

Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20)

| Legge in vigore | Progetto preliminare messo in consultazione |
|---|---|
| <p>Art. 21 Consiglio svizzero di accreditamento</p> <p>¹ Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15–20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all'estero.</p> | <p><i>Art. 21, al. 1, terzo periodo</i></p> <p>¹ ... Da tre a cinque membri devono svolgere le proprie attività principalmente all'estero.</p> |

Disegno 16:

Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI, RS 420.1)

| Legge in vigore | Progetto preliminare messo in consultazione |
|---|---|
| <p>Art. 11 Accademie svizzere delle scienze</p> <p>¹Le Accademie svizzere delle scienze sono l'organo di promozione della Confederazione incaricato di rafforzare la cooperazione in tutte le discipline scientifiche e tra queste ultime nonché di radicare la scienza nella società.</p> <p>²Impiegano i sussidi accordati loro dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. assicurare e promuovere l'individuazione precoce di temi rilevanti per la società nei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione;b. adoperarsi affinché chi acquisisce o applica conoscenze scientifiche assuma la propria responsabilità etica;c. configurare il dialogo tra la scienza e la società e promuovere studi sulle opportunità e i rischi delle innovazioni e delle tecnologie. <p>³Le singole istituzioni di cui all'articolo 4 lettera a numero 2 coordinano le loro attività di promozione nell'ambito delle Accademie svizzere delle scienze e assicurano la cooperazione, segnatamente con i centri di ricerca universitari.</p> <p>⁴Le Accademie svizzere promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a comitati scientifici, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i loro compiti.</p> <p>⁵Sostengono la cooperazione scientifica internazionale promuovendo o gestendo strutture appropriate, segnatamente piattaforme di coordinamento nazionali e segreterie scientifiche di programmi coordinati a livello internazionale ai quali partecipa la Svizzera.</p> <p>⁶Possono sostenere collezioni di dati, sistemi di documentazione, riviste scientifiche, pubblicazioni o strutture analoghe che costituiscono infrastrutture di ricerca utili allo sviluppo di settori scientifici in Svizzera e non rientrano nell'ambito di competenza del FNS o dei centri di ricerca universitari o non sono sostenuti direttamente dalla Confederazione.</p> <p>⁷La SEFRI conclude periodicamente con le Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni fondata sui decreti di finanziamento dell'Assemblea federale. In tale convenzione può incaricare le stesse</p> | <p><i>Art. 11, cpv. 6^{bis}</i></p> <p>^{6bis} Per garantire la continuità delle loro attività di promozione della ricerca, le Accademie svizzere delle scienze possono impiegare una parte dei sussidi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nel rispettivo anno contabile l'ammontare delle riserve non può eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo destinato alle Accademie svizzere delle scienze.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Accademie e le singole istituzioni di cui all'articolo 4 lettera a numero 2 di effettuare valutazioni, svolgere progetti scientifici, gestire strutture di cui al capoverso 6 e svolgere altri compiti speciali nell'ambito dei compiti e delle competenze di cui ai capoversi 2-6.</p> | |
|--|--|